



Università degli Studi
MESSINA



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E AUSL DELLA ROMAGNA

TRA

L'UNIVERSITA' DI MESSINA, rappresentata dal Prorettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948 e domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1, Codice Fiscale 80004070837;

E

L'AUSL della Romagna nella persona del rappresentante legale, Dott. Pierdomenico Lonzi, nato a Ravenna il 20/01/1957, con sede legale in Ravenna via De Gasperi n.8;

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la Struttura Ospitante del dott. Mazzù Francesco, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Messina. Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- in virtù del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) *"..Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162."*;
- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, e dal D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il *'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria'*;
- in virtù del D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per

perfezionare la formazione, le Scuole di Specializzazione possono avvalersi del supporto di Strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

- ai sensi del citato D.I. 402 le Strutture di supporto “..devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”;
- la Struttura Ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, ma da tuttavia atto della “mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura”.

Premesso quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - Finalità dell'accordo

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per le attività di tirocinio di formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva il dott. Mazzù Francesco nato a Messina il 19/06/1984 ed ivi residente in via Nuova Panoramica, codice fiscale: MZZFNC84H19F158C, telefono 090355030, email: nmazzu@unime.it, medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Messina.

Art.3 – Durata del tirocinio

Il tirocinante può frequentare, in regime di convenzione e per il periodo indicato dalla Comitato Ordinatore della Scuola di appartenenza, l’ AUSL della Romagna – UO di Igiene Pubblica di Rimini.

Art.4 – Luoghi di frequenza

Il soggetto ospitante mette a disposizione al tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art.5 – Modalità di svolgimento delle attività di frequenza

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica, previste dal Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività secondo il piano degli obiettivi, delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art.6 – Natura giuridica del rapporto di frequenza

La frequenza dell’ AUSL della Romagna – UO di Igiene Pubblica di Rimini non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro. La frequenza è finalizzata all’acquisizione degli standard professionalizzanti previsti dall’ Ordinamento della Scuola di Specializzazione.

Art.7 – Tutore

L’attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Coordinatore della Scuola di Specializzazione.

Art.8 – Monitoraggio e verifica dell’attività di formazione

Lo svolgimento dell’attività di formazione è monitorata e verificata dal tutore designato dal Comitato Ordinatore della Scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione della tirocinante, il Comitato Ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art.9 – Tutela assicurativa

Ai sensi dell’Art.41, comma 3, del D. Lgvo 368/99, l’AUSL della Romagna – UO di Igiene Pubblica di Rimini è tenuto alla copertura assicurativa della tirocinante che svolge attività di formazione assistenziale nelle proprie strutture, per i rischi professionali, i rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all’attività assistenziale, secondo le condizioni previste per proprio personale.

Art.10 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall’art.37 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l’Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro un’adeguata informazione, secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alle mansioni assegnatagli.

Art.11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura alla tirocinante che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolge il periodo di frequenza, secondo le stesse modalità e condizioni previste per il proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art.14 – Obblighi del Tirocinante

Durante lo svolgimento della frequenza, il tirocinante è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati nella presente convenzione. Il Tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art.15 – Oneri finanziari

Per l’attuazione della presente convenzione non conseguirà né all’Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 17 – Norma Finale

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 18 - Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice

dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

L'AUSL della Romagna
Legale rappresentante
Dott. Pierdomenico Lonzi

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
IL PRORETTORE VICARIO
(Prof. Emanuele Scribano)